STUDIO LEGALE MISURACA-
Avvocati, Fiscalisti& Associati
Law Firm in Italy

ROMA
MILANO
BOLOGNA

info@smaf-legal.com misuraca@smaf-legal.com
www.smaf-legal.com

Milano, Bologna, Roma, 3 Dicembre 2010

PORTOGALLO

DIRITTO FALLIMENTARE IN PORTOGALLO
di

Avv. Francesco Misuraca
www.smaf-legal.com

Normativa fallimentare

La normativa fallimentare è contenuta nell'apposito Codice approvato con dl 53/04 e successive modifiche (dl 200/04 e dl 76-A/2006); esiste, inoltre, una giurisdizione specifica spettante al Tribunale Fallimentare di Prima Istanza (legge 3/99 e successive modifiche).

Il Codice fallimentare contiene la procedura di liquidazione del capitale del debitore insolvente e la distribuzione tra i creditori dei beni recuperati, inoltre, contiene disposizioni specifiche in tema di fallimento delle persone fisiche e di riconoscimento in Portogallo delle dichiarazioni di fallimento emesse all'estero.

Il debitore deve richiedere di essere dichiarato fallito entro 60 giorni dal giorno in cui ha avuto conoscenza della insolvenza o entro 60 giorni dalla data in cui avrebbe dovuto averne conoscenza, mentre, nel caso di persone giuridiche la richiesta va fatta dal Consiglio di amministrazione.

La richiesta di fallimento può essere avanzata anche dal creditore o dal pubblico ministero nei casi di:

– sospensione del pagamento di somme dovute;

– incapacità del debitore di adempiere una o più obbligazioni; – scomparsa o abbandono della sede dell'azienda da parte del titolare di una impresa o del suo direttore amministrativo, in conseguenza del verificarsi di una situazione di insolvenza a cui non è seguita la nomina di un sostituto responsabile;

– gestione rovinosa o abbandono del capitale e dei beni dell'impresa;

– simulazione di gestione rovinosa o di abbandono del capitale e dei beni dell'impresa e di falsa esposizione debitoria;

– mancanza di beni ipotecati per l'esecuzione del credito accertato a seguito di procedura fallimentare;

– inadempimento alle obbligazioni previste nel piano di liquidazione o nel piano di pagamento;

– reiterato mancato adeguamento negli ultimi 6 mesi al pagamento di imposte, deduzioni e contributi, debiti derivanti dai contratti di lavoro dei dipendenti, sanzioni, affitti e rate di mutui garantiti da ipoteca relativi all'immobile sede dell'impresa;

– persona giuridica o altri soggetti a responsabilità limitata per i quali sia accertata una responsabilità che ecceda enormemente i capitali, risultanti dall'ultimo bilancio approvato;
– ritardo superiore a 9 mesi, nell'approvazione e predisposizione della contabilità annuale obbligatoria.

Il fallimento può essere doloso o colposo.

Congiuntamente alla dichiarazione di fallimento il giudice competente nomina un amministratore oppure ordina che il patrimonio sia amministrato dal debitore e nomina una commissione di creditori composta da 3 o 5 membri, di cui uno in rappresentanza dei lavoratori dipendenti.

STUDIO LEGALE MISURACA-
Avvocati, Fiscalisti& Associati
Law Firm in Italy

ROMA
MILANO
BOLOGNA

info@smaf-legal.com misuraca@smaf-legal.com
www.smaf-legal.com

Milano, Bologna, Roma, 3 Dicembre 2010

Le sentenze di fallimento sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale e presso il competente registro commerciale e comunicati alla Banca centrale. L'amministratore del fallimento deve presentare ogni 3 mesi un breve rapporto approvato dalla commissione dei creditori con il rendiconto.

La commissione dei creditori deve sovrintendere all'attività dell'amministratore e deve collaborare con esso.

La commissione dei creditori è presieduta e convocata dal giudice la cui decisione prevale su quella della commissione dei creditori.

L'amministratore del fallimento deve predisporre una relazione che deve essere valutata dalla commissione dei creditori la quale dovrà decidere sulla chiusura o mantenimento delle strutture dell'impresa del debitore, quindi, il patrimonio del debitore insolvente sarà venduto, con il previo parere favorevole della assemblea dei creditori.

Il piano di liquidazione potrà regolare il pagamento dei debiti e la liquidazione del patrimonio del debitore tra i creditori anche in deroga alle disposizioni di legge del codice fallimentare.

ROMA
Via Savoia, 78, 00198
Tel.: + 39 (0)6 92938008
Fax.: + 39 (0)6 89281051

MILANO
Via Monti 8, 20123
Tel.: + 39 (0)2 00615017
Fax: + 39 (0)2 700508100

BOLOGNA
Via Urbana 5/3, 40123
Tel. : + 39 (0)51 6440543
Fax: + 39 (0)51 0952565